



*Ministero
delle Comunicazioni*

Prot. n. **DGPGR/II/3~/AT/348710**

Allegati

Risposta n.

del

Ministero delle Comunicazioni

Amministrazione Centrale

DGPGR_SEGR_DIR

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0053346 - 23/07/2007 - USCITA**



MINCOM 000029500200

Standard Communications
No. 6 Frank Street, Gladesville
NSW 2111 Australia

p.c. TUV Product Service
Octagon House, Concorde Way
Segensworth North,
Fareham, PO 15 5RL U.K.

D.G.P.G.S.R. - Ufficio IV Sede

Ispettorati Terr. Repubblica Loro Sede

Ministero dei Trasporti
Comando Gen. delle Capitanerie di Porto
Reparto 6° Sicurezza della Navigazione
16100 GENOVA

OGGETTO: Notifica di immissione sul mercato ai sensi dell'art.6.4 del d.l.vo 9 maggio 2001, n.269, dei ricetrasmittitori VHF con DSC classe D per servizio mobile marittimo, destinato a bordo di navi non soggette a Solas, marca GME modelli GX600D (W) e GX600D (B).

Si prende atto della notifica pervenuta a questa Direzione Generale, in data 20/6/07, e al riguardo si comunica che gli apparati in oggetto, **se conformi** a tutti i requisiti ed obblighi derivanti dall'applicazione del d.l.vo 9.5.01, n.269, attuativo della Direttiva 1999/05/CE, dalla Decisione della Commissione "2004/71/CE" del 4.9.03 notificata con il numero [C(2003) 2912] possono essere immessi sul mercato ed **utilizzati** in accordo a quanto previsto dal Piano nazionale di Ripartizione delle Frequenze di cui al decreto 8.7.2002 come ricetrasmittitori VHF, per il servizio mobile marittimo, e **se operanti in modo conforme alla decisione sopraccitata.**

Le caratteristiche radioelettriche dichiarate sono le seguenti:
Banda di frequenza: Tx: 156,025 – 157,425MHz; Rx:156,300-162,025MHz
Spaziatura tra canali: 25kHz
Modulazione: FM;DSC
Potenza di uscita: 25W
Organismo notificato consultato:nr.0168

Si fa presente che l'apparato in questione non può essere utilizzato sui canali VHF diversi da quelli stabiliti dal sistema di canalizzazione internazionale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6.3 del d.l.vo citato in oggetto, **il costruttore o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparato deve fornire all'utente le informazioni necessarie di quanto sopra esposto.**

Per informazione del notificante, si sottolinea infine che non essendo egli appartenente a paesi della Comunità Europea, ai sensi del punto 3 dell'allegato II del d.l.vo 9.5.01 n.269, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica ricade sulla persona che immette il prodotto sul mercato (importatore), il quale deve essere stabilito nella Comunità.

RECEIVED
31 JUL 2007

BY: _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. F. Troisi)